

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

93.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni:		<i>Commissione permanente del Senato</i>	
PRESIDENTE	1119	(3442)	1122
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		PRESIDENTE	1122
Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia (<i>Approvato dalla Camera e modificato dal Senato (3058-B)</i>)	1120	CITARISTI SEVERINO	1123
PRESIDENTE	1120	LAFORGIA ANTONIO	1123
BONFERRONI FRANCO, <i>Relatore</i>	1120	Votazione segreta:	
TREBBI ALOARDI IVANNE	1120	PRESIDENTE	1122
REBECCHINI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato</i>	1120		
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		La seduta comincia alle 9,30.	
Senatori MELANDRI ed altri: <i>Tutela della ceramica artistica (Approvata dalla X</i>		MAURO OLIVI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (<i>E approvato</i>).	
		Missioni.	
		PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Ceni Giuseppe e Tesini Aristide sono in missione per incarico del loro ufficio.	

Seguito della discussione del disegno di legge: Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia (Approvato dalla XII Commissione permanente della Camera e modificato dal Senato) (3058-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia », approvato dalla dodicesima Commissione della Camera nella seduta del 6 aprile 1982 e modificato dal Senato nella seduta del 21 luglio 1982.

Proseguiamo nella discussione del provvedimento.

FRANCO BONFERRONI, Relatore. Posso riferire di aver preso contatti con il collega senatore Fracassi, relatore al Senato su questo provvedimento, il quale mi ha assicurato di condividere la modifica che io avevo preannunciato nella scorsa seduta all'articolo 4; mi ha anche confermato che su tale modifica vi era l'assenso degli altri gruppi.

Preannuncio pertanto che presenterò formale emendamento all'articolo 4 tendente a sostituire le parole « ha facoltà di disporre » con le altre parole « è tenuto a disporre »; questo dovrebbe servire ad impegnare maggiormente il Ministero dell'industria nella vigilanza sull'applicazione della presente legge.

IVANNE TREBBI ALOARDI. Ribadisco la posizione del nostro gruppo che si asterrà dal votare questo provvedimento. Per quanto riguarda le modifiche apportate dal Senato il gruppo comunista continua ad essere fortemente contrario alla soppressione del secondo comma dell'articolo 3, introdotta dal Senato, mentre sarebbe favorevole alla modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento, all'arti-

colo 7. Per quanto riguarda l'emendamento preannunciato dal relatore all'articolo 4 il nostro gruppo è favorevole, pur se resta convinto che gli interessi dei consumatori e delle industrie nazionali sarebbero stati maggiormente tutelati con il testo che la nostra Commissione aveva approvato il 6 aprile scorso.

Siamo comunque convinti che la legge debba trovare una sua rapida approvazione, pertanto ci asterremo dal votare il provvedimento nel suo complesso. A questo punto chiedo però al Governo se è possibile sapere le intenzioni che lo stesso ha nei confronti dell'ordine del giorno che la nostra Commissione aveva approvato il 6 aprile 1982, nel quale si richiedeva al Governo stesso di porre la maggiore attenzione possibile nell'applicazione della legge; sempre in quest'ordine del giorno si richiedeva dopo un periodo di due anni, di verificare la legge in questione riferendo al Parlamento sulla situazione. Chiedo pertanto se il Governo intenda rispettare tale ordine del giorno o se è opportuno che in questa sede le cose che con quell'ordine del giorno chiedevamo vengano riproposte.

FRANCESCO REBECCHINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Mi dichiaro subito d'accordo con l'emendamento proposto dal relatore. Confermo che il relatore dell'altro ramo del Parlamento su tale provvedimento ha asserito che esiste la disponibilità dei gruppi del Senato ad approvare questa modifica che sta per essere introdotta alla Camera (salvo la posizione comunista che sarà di astensione come del resto è stata già qui preannunciata).

Per quanto riguarda il problema del coinvolgimento della categoria dei rappresentanti dei consumatori, nelle forme di cui all'ordine del giorno, confermo la posizione del Governo — ribadita pochi giorni or sono — favorevole a queste consultazioni.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame delle modifiche introdotte dal Senato.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1983

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento, la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sugli stessi la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d'uso sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 1 della presente legge o alle norme del Comitato europeo di normalizzazione, di cui al precedente articolo 2.

Gli importatori debbono certificare la rispondenza dei giocattoli e dei relativi apparecchi di installazione d'uso a quanto pervisto agli articoli 1 e 2 della presente legge, all'atto della loro immissione nel territorio della Repubblica italiana.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

I produttori e gli importatori, all'atto della immissione sul mercato, devono indicare sui giocattoli, ove possibile, e comunque sui loro involucri di contenimento, la propria ragione sociale ed inoltre devono apporre sugli stessi la dichiarazione che il prodotto ed i relativi apparecchi di installazione d'uso sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 1 della presente legge o alle norme del Comitato europeo di normalizzazione, di cui al precedente articolo 2.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo del Senato.

(E approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre verifiche ed accertamenti sia direttamente, sia mediante i propri uffici periferici, sia mediante istituti, enti o laboratori autorizzati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha facoltà di disporre verifiche ed accertamenti, sia mediante uffici periferici, sia mediante la stazione sperimentale per la cellulosa, carta e fibrotessili vegetali e artificiali che si potranno avvalere della collaborazione di istituti, enti o laboratori designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che è tenuto a disporre verifiche ed accertamenti sia direttamente, sia mediante i propri uffici periferici, sia mediante la stazione sperimentale per la seta e la stazione sperimentale per la cellulosa carta e fibre tessili vegetali e artificiali che si potranno avvalere della collaborazione di istituti, enti o laboratori designati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(E approvato).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1983

Gli articoli 5 e 6 non sono stati modificati. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

ART. 7.

Il Ministro della sanità provvede a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le caratteristiche delle sostanze da usare per la fabbricazione dei giocattoli o per la loro colorazione al fine di prevenire rischi di natura tossicologica alla salute dell'utenza.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 7.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a fissare con propri decreti, di concerto col Ministro della sanità, le caratteristiche delle sostanze da usare per la fabbricazione dei giocattoli o per la loro colorazione al fine di prevenire rischi di natura tossicologica alla salute dell'utenza.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 8 e 9, infine, non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Prescrizioni per la fabbricazione e la commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana dei giocattoli fabbricati o importati in Italia »

(Approvato dalla XII Commissione della Camera e modificato dal Senato) (3058-B):

Presenti	25
Votanti	16
Maggioranza	9
Astenuti	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Melandri ed altri: Tutela della ceramica artistica (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (3442).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Melandri ed altri: « Tutela della ceramica artistica », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 12 maggio 1982.

Comunico che il Governo ha presentato un emendamento all'articolo 12 al fine di ovviare al parere contrario espresso dalla V Commissione nella seduta del 12 ottobre 1982. Di tale emendamento do ora lettura.

Sostituire i primi tre commi dell'articolo 12 con i seguenti:

« Le spese di funzionamento del comitato nazionale di cui all'articolo 10, fanno carico al bilancio di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per la copertura delle spese per l'anno 1983, previste in lire 75 milioni, si utilizzano le somme stanziare nel capitolo n. 7545 del bilancio di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Propongo che questo emendamento sia votato in linea di principio e quindi trasmesso alla V Commissione per il parere.

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GENNAIO 1983

ANTONIO LAFORGIA. Nell'emendamento del Governo si parla di un « comitato nazionale » di cui non si ha traccia nel testo in discussione, nel quale, se mai, si parla di consiglio nazionale. Ho inoltre delle riserve di merito su tutto il sistema, che verrebbe a cambiare, perché i membri di questo consiglio nazionale facevano carico, per le spese di funzionamento dell'organismo, agli organismi che li avevano designati.

SEVERINO CITARISTI. Non vorrei che, in futuro, si scaricassero sugli studenti le spese di funzionamento di questo organismo, alleggerendo così il carico del Ministero dell'industria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, e con le correzioni tecniche che si sono rese necessarie dopo gli interventi degli onorevoli Laforgia e Citaristi, l'emendamento del Governo all'articolo 12 nel seguente testo:

Sostituire i primi tre commi dell'articolo 12 con i seguenti:

Le spese di funzionamento del Consiglio nazionale di cui all'articolo 10, fan-

no carico al bilancio di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per la copertura delle spese per l'anno 1983, previste in lire 75 milioni, si utilizzano le somme stanziare nel capitolo n. 7545 del bilancio di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Tale emendamento sarà trasmesso alla V Commissione per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO